

**Regolamento incentivi per lo svolgimento delle Funzioni Tecniche
del personale di Amiu Puglia Spa**

(Criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di
cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016)

AMIU PUGLIA SPA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

Visto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e ss.mm. e ii..

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei contratti pubblici*»;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE*»;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*»;

Visti i vigenti Piano Anticorruzione, il Codice di Comportamento ed i modelli organizzativi ex DPR 231/2002 della Società;

Visto lo Statuto della Società;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 dell'11.02.2022.

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Indice

1.	Oggetto.....	4
2.	Ambito di applicazione.....	4
3.	Determinazione del fondo.....	4
4.	Beneficiari.....	5
5.	Ripartizione del fondo.....	6
6.	Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro.....	7
7.	Incarichi interi o parziali.....	8
8.	Copertura dei rischi.....	8
9.	Tempistica di realizzazione.....	9
10.	Ritardato, inesatto o omesso adempimento delle prestazioni.....	9
11.	Proprietà dei progetti.....	11
12.	Liquidazione.....	11
13.	Particolari modalità di realizzazione delle opere.....	12
14.	Privacy.....	12
15.	disposizioni finali.....	12
16.	Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	13

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, definisce le modalità ed i criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016.
2. Si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere a cura del personale interno come di seguito specificato. Nei casi di appalti misti l'incentivo è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alle componenti servizi e forniture, per il corrispondente importo degli stessi
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata al riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'Amministrazione ed alla sua valorizzazione per il contenimento della spesa per lo svolgimento delle funzioni tecniche.
4. Al fine della liquidazione dell'incentivo è necessaria una fase di programmazione e progettazione, volta a definire i bisogni analogamente ad un quadro economico che definisca nel dettaglio ogni singola voce del corrispettivo relativo all'appalto al fine di non compromettere la stessa possibilità di determinare il valore del fondo volto a remunerare l'incentivo.
5. Il presente Regolamento non è applicabile al personale con qualifica dirigenziale al quale non spetta incentivo. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 5 c.2.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente Regolamento è costituito in relazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - opere o lavori pubblici, con esclusione delle attività manutentive ordinarie e straordinaria che non necessitino di una progettazione o di specifici accertamenti tecnici di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016, mentre è invece erogato per appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
 - servizi e forniture esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione, come previsto dall'art. 113 c. 2 ultima alinea e secondo quanto dettato dalle Linee Guida ANAC n. 3 approvate con Determinazione n. 1007 dell'11.10.2017, ed in particolare dal punto 10.2..
2. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite da una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
3. Presupposto necessario per procedere all'accantonamento di risorse finanziarie nell'apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, sia la presenza di una "gara". In mancanza di una gara, l'art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16, non prevede l'accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione;
4. Non sono comunque ammessi ad incentivo, qualunque sia la modalità di espletamento, gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00;

Art. 3

Determinazione del fondo

1. Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

2. L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, recepiti e adottati nel presente Regolamento.
3. Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte di AMIU di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza di AMIU e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara (compreso oneri sicurezza), al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto ed indicate nelle apposite poste di bilancio per come stabilito dall'art. 113 c. 5-bis del D.Lgs 50/2016 secondo cui *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*.
6. Il fondo incentivi funzioni tecniche è costituito *ex se* dai capitoli di spesa previsti nei quadri economici di ogni singolo lavoro, servizio o fornitura oggetto del presente Regolamento.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara;
8. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione dell'appalto, l'importo contrattuale fosse ribassato rispetto all'importo posto a base di gara.

Art. 4

Beneficiari

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs 50/2016.
2. Nello specifico, tenuto con del Regolamento sulle funzioni di RUP e Dec approvato da Amiu Puglia spa, beneficiano di quanto sopra:

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

È il dipendente di ruolo di qualifica non inferiore alla "7", nominato ai sensi della vigente normativa nell'Area a cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto, avente le qualità e qualifiche previste dalle vigenti Linee Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in possesso dei requisiti ivi previsti.

2. Struttura tecnica e amministrativa a supporto del R.U.P.

È il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità tecnica e amministrativa, necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa, nonché alla predisposizione dei necessari atti

amministrativi, adempimenti anticorruzione, pubblicazioni e comunicazioni. Rientrano in questa categoria anche i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice e quelli incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture e quelli che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice.

3. Direttore dell'esecuzione (servizi e forniture)

Nei casi previsti dal punto 10 delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, la formale nomina del Direttore di Esecuzione, avviene, individuando il Dipendente di ruolo, non inferiore alla qualifica "5a", in base alla professionalità/esperienza necessaria a seguire le fasi di esecuzioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico e normativo e/o per ottenere elevate prestazioni e risultati non solo funzionali.

4. Direttore dei lavori

Dipendente tecnico, di qualifica non inferiore alla "6", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

5. Ispettore di cantiere (lavori)

Dipendente tecnico, di qualifica non inferiore alla "5", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

6. Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione (lavori).

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di abilitazione necessari in base alla vigente normativa, di qualifica non inferiore alla "5", ai sensi del d. lgs. 81/08 e s.m.i.;

7. Collaudatore amministrativo e soggetti incaricati della verifica di conformità;

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, di qualifica non inferiore alla "6". Personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità per appalti di servizi e forniture);

8. Collaudatore statico

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di qualifica non inferiore alla "6";

9. Collaboratori delle figure precedenti

il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente e formalmente previa nomina, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e alla loro misura e contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Art. 5

Ripartizione del fondo

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito secondo le percentuali di seguito specificate, tra le figure individuate e riportate nell'atto di nomina del RUP e suoi collaboratori. Le varie funzioni possono essere assolve anche dal solo RUP al quale spetteranno le relative spettanze risultanti dalla somma delle relative percentuali di cui alle

colonne della tabella che segue, per un massimo complessivo dell'80% dell'incentivo impegnato:

Personale per l'esecuzione di appalti e concessioni di lavori	Titolare dell'incarico	Collaboratori Tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	25,00 %	10,00 %
Struttura tecnica e amministrativa a supporto del R.U.P.	20,00 %	5,00 %
Direttore dei lavori	20,00 %	5,00 %
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	10,00 %	---
CRE, Collaudo Statico, Collaudo amministrativo, Verifica di conformità	5,00 %	---
Totale	80,00 %	20,00 %

Personale per l'esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	30,00%	10,00%
Struttura tecnica e amministrativa a supporto del R.U.P.	20,00%	10,00%
Direttore dell'esecuzione	25,00%	---
CRE, collaudo amministrativo, Verifica di conformità	5,00%	---
	80,00%	20,00%

2. Nel caso il RUP, o altra figura dell'appalto, coincida con un Dirigente, a cui non spetta l'incentivo, le relative somme sono ripartite agli altri soggetti che ne hanno diritto, con aumento proporzionale delle percentuali previste dalla tabella di cui al comma 1.

Art. 6

Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

1. I Dirigenti responsabili delle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento, individuano, per ciascuna fase di propria competenza, tenuto conto delle possibili incompatibilità, dei carichi di lavoro, della complessità dell'appalto e per quanto possibile del principio di rotazione, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate, informandone la Presidenza.
2. L'individuazione è operata con atto formale contenente:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati con le relative funzioni ai sensi dell'art. 4 c. 2 del presente Regolamento;
 - compiti e tempi assegnati a ciascuno di essi.

- l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
 - l'importo presunto a base di gara;
 - il cronoprogramma relativo ad ogni altra funzione attribuita;
 - la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.
3. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.
 4. Per quanto concerne la nomina del RUP, qualora questa coincida con il Dirigente interessato dal procedimento di acquisizione, alla stessa provvede il Presidente.
 5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa alle varie fasi di avanzamento dei servizi tecnici di cui ai commi precedenti, potrà svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientreranno nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti. Qualora si rendesse necessario, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, potrà svolgere il proprio lavoro in orario straordinario; in tal caso, le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
 6. Il Dirigente di riferimento verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 7

Incarichi interi o parziali

1. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'amministrazione in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che dovranno essere accertati e certificati dal RUP), l'amministrazione potrà affidare incarichi esterni.
2. La liquidazione dell'"incentivo di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente dovrà tenere conto degli incarichi affidati all'esterno e sarà commisurato all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie fasi di progettazione e alle varie funzioni, la quale deve essere disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
3. Il compenso al RUP ed ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Art. 8

Copertura dei rischi

1. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali connessi con l'esecuzione delle

attività disciplinate dal presente regolamento sono a carico di AMIU, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice di cui al D. Lgs. 50/2016 e nei limiti in esso previsti e nelle altre norme in materia.

Art. 9

Tempistica di realizzazione

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente Regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con gli specifici provvedimenti di nomina, mentre, per quelle inerenti ad eventuali prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici. Sulle proroghe non è comunque previsto incentivo.
2. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e/o servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti Interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10.

Ritardato, inesatto o omesso adempimento delle prestazioni

1. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Dirigente competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D.Lgs 50/2016, ovvero l'inesatto adempimento delle prestazioni comporteranno una riduzione dell'incentivo secondo quanto di seguito specificato.
2. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti approvate ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016.
3. Il soggetto che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento e deve restituire eventuali somme percepite.

Ritardi

4. Qualora i termini fissati per l'espletamento degli incarichi indicati nell'eventuale Documento preliminare alla Progettazione (DPP) o nel provvedimento di affidamento dell'incarico non vengano rispettati, si applicano le penali:
 - a) ritardi fino a 20 giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 20 fino a 60 giorni: penalità pari al 3 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 20;
 - c) ritardi superiore a 60 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio

- dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto per il quale si è verificato il ritardo;
- e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Settore e il Responsabile Unico del Procedimento.
5. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
 6. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
 7. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto motivato da cause di forza maggiore.
 8. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106, comma 9-10 – errori progettuali etc), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Inesatti /omessi adempimenti

1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni professionali affidate, sono applicate le seguenti penalità:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti della loro modifica e senza la necessità di reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art.113 del d.lgs. 50/2016, è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitino di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto della metà;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto della metà;
 - d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti

- relative allo stesso progetto;
- e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri soggetti ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma precedente lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
 3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Art. 11.

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dagli uffici aziendali restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie per il corretto adempimento degli obblighi connessi con lo svolgimento dei servizi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016.
2. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, anche digitale, dal tecnico o dai tecnici incaricati, opportunamente individuati nell'atto di conferimento dell'incarico che, secondo le norme di diritto privato e di deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto. Il timbro, oltre a riportare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale di appartenenza ed il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "AMIU Puglia SPA".

Art. 12

Liquidazione

1. La liquidazione della quota di incentivazione è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. il pagamento avverrà mediante Determinazione del Presidente su apposita proposta redatta dal Dirigente cui afferra l'appalto, nel seguente modo:
 - per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016);
 - per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità) e comunque non oltre tre mesi dalla redazione degli atti in caso di inerzia da parte dell'organo competente.
3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
4. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
5. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Azienda, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle

- disponibilità di cassa dell'Azienda, delle somme occorrenti.
6. Gli incentivi, una volta liquidati, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.
 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine, in sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il predetto limite; l'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

Art. 13

Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo incentivante, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Art. 14

Privacy

1. I dati personali forniti dai richiedenti e/o beneficiari saranno trattati secondo quanto previsto dal D.lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".
2. I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.
4. Titolare del trattamento dei dati personali è Amiu Puglia S.p.A., con sede in Bari (BA), alla via F.sco Fuzio, legalmente rappresentato dal Presidente.
5. gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 15

disposizioni finali

1. il presente Regolamento, oggetto di contrattazione sindacale in data 23.03.2022, resta in vigore sino a che le Parti non ne adottino uno nuovo o modifichino il presente.

2. L'amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione trasparente".
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate

Art. 16

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il "*Regolamento per la costituzione dei fondi per la progettazione e l'innovazione e definizione dei criteri di riparto*".
2. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale di Amiu Puglia s.p.a.
3. È pubblicato permanentemente sul sito istituzionale della Società, nella sezione «Amministrazione trasparente».

Bari li, 17.05.2022

il Presidente